



16. Comunicazione INTRA 12

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- associazione senza Partita IVA
 - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
 - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- associazione con partita IVA con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, utilizzando il nuovo Modello.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

17. Pubblicazione contributi pubblici anno solare 2022

L'onere è previsto esclusivamente in capo agli enti che abbiano incassato nell'esercizio solare 2022 contributi pubblici – privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria - complessivamente pari o superiori a 10.000,00.

È però possibile procedere entro il 1° gennaio 2024 senza incorrere in sanzioni ai sensi dell'art. 22 bis del Decreto-legge 198/2022 (cosiddetto "Milleproroghe").

Le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l'associazione);
- denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
- data di incasso;
- causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come "liberalità" oppure come "contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall'ente").

La pubblicazione di tali informazioni avviene sul sito internet dell'ente oppure su "analogo portale digitale". Le organizzazioni che non hanno il sito internet possono utilizzare la propria pagina Facebook. Qualora l'organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l'obbligo



può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente aderisce.

L'onere riguarda anche società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, cooperative anche sociali ed imprese sociali costituite in forma societaria. Tali informazioni devono essere comunicate attraverso la nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato. Il termine è quello ordinario previsto per l'approvazione del bilancio.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo pubblicando le informazioni, entro il 30 giugno 2023, sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

18. Deposito bilanci al RUNTS

Entro oggi gli Enti del Terzo Settore (ETS) che abbiano ottenuto l'iscrizione al RUNTS sono tenuti al deposito nel registro del bilancio relativo all'esercizio sociale 2021/2022, se hanno esercizio a cavallo, ovvero all'esercizio 2022, se hanno esercizio solare.

Il bilancio degli ETS deve essere redatto in conformità agli schemi di rendicontazione approvati con D.M. 5 marzo 2020 e, al momento, può essere depositato in formato PDF/A unitamente al verbale di assemblea che lo ha approvato e, eventualmente, alla relazione dell'organo di controllo.

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare, e pubblicare nel proprio sito internet, anche il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali a norma dell'art 14 del D.Lgs 117/2017.